



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST
Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane

BANDO PUBBLICO

P.S.R. 2014-2020 MISURA 13 sottomisura 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE ANNO 2021

(ALLEGATO A alla DPD025/37 del 02/03/2021)

DOTAZIONE € 7.000.000



Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
PREMESSA	6
Art. 1. OBIETTIVI	6
Art. 2. COSA VIENE FINANZIATO	6
Art. 3. AMBITO TERRITORIALE	6
Art. 4. SUPERFICIE OGGETTO D’IMPEGNO	6
Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO	7
5.1 Requisiti soggettivi	7
5.2 Requisiti oggettivi	7
Art. 6. ENTITA’ E INTENSITA’ DEL PREMIO	7
Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
7.1 Termini per la presentazione delle domande	9
7.2 Modifica Domanda iniziale	9
7.3 Modifica per ritiro parziale	10
7.4 Comunicazione ai sensi dell’art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)	10
7.5 Comunicazione ritiro totale della domanda	10
7.6 Errori palesi	11
Art. 8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	11
Art. 9. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA’	11
Art. 10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI	12
Art. 11. CONTROLLI IN LOCO	12
Art. 12. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA’	13
Art. 13. CONDIZIONALITA’	13
Art. 14. CONTROLLI E SANZIONI	13
Art. 15. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA	14
Art. 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO	14
Art. 17. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	14
Art. 18. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	15
Art. 19. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15
Art. 20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’	15



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della Commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;



- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (UE), n. 1307/2013 norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese della filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C (2020) 9639, che approva la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo ;
- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d'atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo ;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016- DPD 178 DEL 14/12/2016 DPD 364 del 19/09/2018 l'Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;
- DPD/383 del 16/10/2020 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020.Revisione "Manuale delle Procedure" approvato con DPD 164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020;;
- D.M. 2588 del 20 marzo 2020
- Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale annualmente recepita con DM MIPAFF e con successivi atti regionali pubblicati sul BURAT e portale WEB Dipartimento Agricoltura;
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19/02/2021;
- Circolare AGEA prot.ACIU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geo spaziali.
- Ulteriori norme di carattere comunitario nazionale e regionale che regolano la materia.



Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- **Amministrazione procedente:** Regione Abruzzo, DPD-Dipartimento Agricoltura DPD025 Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest;
- **Oggetto del Procedimento:** concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 13 sottomisura 13.1;
- **Ufficio Responsabile del procedimento:** Ufficio Pagamenti Compensativi per le aree Montane
- **Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando:** Rag. Angela Maria Raglione tel. 0863-502377
- **Data di conclusione del procedimento:** 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **Data di presentazione dell'istanza:** coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- **Data ultima presentazione domanda: 17 maggio 2021**



PREMESSA

Il presente bando disciplina l'attuazione della sottomisura 13.1 *“Pagamento compensativo per le zone montane”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Abruzzo per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2021.

1. OBIETTIVI

1. La sottomisura 13.1. è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire: un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli, nonché il mantenimento dell'agricoltura di montagna. La stessa contribuisce altresì alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole, causati dagli svantaggi naturali e strutturali ai quali sono soggette, contribuisce a mantenere sul territorio montano le aziende agricole, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.
3. Attraverso l'attuazione della sottomisura 13.1 sono perseguiti gli obiettivi della focus area 4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”* concorrendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. COSA VIENE FINANZIATO

1. L'indennità compensativa consiste in un aiuto attraverso cui compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola.
2. L'aiuto è erogato mediante la corresponsione di un'indennità per ettaro di superficie agricola applicata alla Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU) aziendale. Il sostegno viene erogato in coerenza con i calcoli in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

3. AMBITO TERRITORIALE

1. La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della Direttiva 75/268 CEE.

4. SUPERFICIE OGGETTO D'IMPEGNO

1. Per superficie oggetto di impegno s'intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.
2. Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono assunte a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale impartite dall'organismo pagatore AGEA.



5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AIUTO

5.1 Requisiti soggettivi

1. I destinatari del bando sono gli "Agricoltori in attività nelle forme singole e associate". Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3bis del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3, comma 1 del DM 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i.
2. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.2 Requisiti oggettivi

1. Le superfici oggetto della domanda di sostegno devono essere situate nel territorio della Regione Abruzzo all'interno delle aree classificate montane ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. a) Reg. (UE) 1305/2013 come da zonizzazione allegata al PSR 2014-2020 (**allegato B** al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale) rinvenibile anche sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura - PSR 2014-2020- PSR completo-documenti-zonizzazione.
2. Le superfici, oggetto della domanda di aiuto, devono risultare in possesso al momento della domanda di sostegno; devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
3. La conduzione delle superfici deve avere una durata tale da coprire l'anno della domanda, ovvero con titolo in scadenza al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione "usi civici" il cui periodo vincolativo può essere inferiore all'anno ma comunque ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio all'11 novembre dell'anno di presentazione della domanda.
4. L'attività agricola deve essere mantenuta nell'anno di presentazione della domanda di sostegno; per mantenimento dell'attività agricola s'intende che il beneficiario sia titolare di una partita IVA in campo agricolo codice ATECO 01, per l'intero periodo vincolativo a cui la domanda si riferisce. Il periodo vincolativo per la titolarità della partita IVA è ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Per i pagamenti fatti oltre la fine dell'anno di impegno, il controllo della partita IVA viene eseguito al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Per gli Enti pubblici dove non è prevista la partita IVA codice ATECO 01, nel caso di anomalia per mancanza di tale requisito, la stessa si risolve valorizzando il campo ESENZIONE nel quadro delle dichiarazioni delle domande.

6. ENTITA' E INTENSITA' DEL PREMIO

1. L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie, condotta dal beneficiario, presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio sotto forma di premio per ettaro di SAU aziendale.
2. La SAU rappresenta la superficie del territorio destinato ad uso agricolo; sono pertanto escluse, nel conteggio della SAU, superfici occupate da fabbricati, boschi, arboricoltura da legno, strade interpoderali ecc. L'importo da erogare è differenziato sulla base dei seguenti indirizzi produttivi aziendali:
 - a) **aziende zootecniche:** Sono classificate aziende zootecniche le aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile *attraverso* la BDN, con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha di



SAU aziendale. Il mancato rispetto del rapporto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia “altre aziende”;

b) altre aziende.

3. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro, calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’art. 63 del Reg. UE 1306/2013.
4. Ai sensi dell’art. 31, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013 l’importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all’ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

PER LE AZIENDE ZOOTECHNICHE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 160,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 80,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 40,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 20,00

PER LE ALTRE AZIENDE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 120,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 60,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 30,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 15,00

Ai sensi dell’art. 49 del Reg. UE 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione

5. La dotazione finanziaria del presente bando è di € 7.000.000,00. L’aiuto concedibile ai sensi del presente bando è sottoposto a condizione sospensiva ed è dunque subordinato alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea come da nota dell’Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il beneficiario deve presentare la domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;



- b) Con l'assistenza di un libero professionista o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione, muniti di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende.
2. Con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda che prevede la firma autografa del produttore, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.
 3. Per il produttore che intende partecipare al presente bando, l'adozione della firma elettronica è una scelta facoltativa, alternativa alla firma autografa del modello cartaceo.
 4. Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è firmata.
 5. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.

7.1 Termini per la presentazione delle domande

1. I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande sono:
 - a) Domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del reg.809/2014 (il 15 maggio 2021 cade di sabato);
 - b) Domande di modifica:**31 maggio 2021** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) **30 settembre 2021**.
2. Ai sensi dell'art. 13 par. 1 del reg (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine previsto del 17 maggio e quindi entro il **11/06/2021**;
3. La presentazione tardiva della domanda comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto in caso di presentazione della domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
4. Sulla base di provvedimenti unionali e/o nazionali, adottati in relazione all'emergenza da COVID 19, i termini di presentazione delle domande e le successive date di modifica potranno essere suscettibili di possibili variazioni.

7.2 Modifica Domanda iniziale

1. E' possibile presentare una "domanda di modifica" della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg (UE) 1306/2013,



utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN.

2. Se vengono presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa unionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
3. La presentazione della domanda di modifica oltre il termine del **31 maggio 2021** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al **11 giugno 2021**. Saranno dichiarate irricevibili le domande di modifica presentate oltre il termine del **11 giugno 2021**.

7.3 Modifica per ritiro parziale

1. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 è possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale, che permette di ritirare in parte la domanda iniziale.
2. Il termine per la presentazione della domanda coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. Sono dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

7.4 Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

1. Se all'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale si manifesta l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida o se si ritiene che alcuni dati non siano correttamente riportati a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, deve essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso.
2. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata di una dichiarazione ove si evidenzia l'impedimento a fornire l'informazione richiesta e le cause ostative da indicare selezionando apposito elenco.
3. Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura di cui al presente articolo sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).
4. La domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata e deve essere inoltrata entro il **30/09/2021**.
5. Le dichiarazioni contenute nelle domande presentata ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) vengono controllate nell'ambito dell'istruttoria al fine di riscontrare la coerenza tra le dichiarazioni in ordine alla motivazione dell'inconveniente e le modifiche introdotte. Se vengono riscontrate incoerenze, la domanda viene considerata non ricevibile.

7.5 Comunicazione ritiro totale della domanda

1. Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento.



2. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. La rinuncia, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, non è consentita nei seguenti casi:
 - a) avvenuto pagamento della domanda
 - b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione
 - c) avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate alla domanda

7. 6 Errori palesi

1. Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso.
2. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere come errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
3. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
4. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Il beneficiario che nel corso del periodo annuale di impegno trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.
2. Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

9. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 75 paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le **aziende non selezionate a campione** il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.
3. Per le **aziende facenti parte del campione** l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).



10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. 1. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.
2. L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:
 - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
 - c) verifica della consistenza territoriale:
 - i. controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - ii. individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - iii. verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
 - iv. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
 - v. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - vi. verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - vii. verifica della consistenza zootecnica dell'azienda attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - viii. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - ix. controlli specifici previsti dalla misura;
3. Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle VCM (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
4. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. 2588 del 20 marzo 2020. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

11. CONTROLLI IN LOCO

1. L'OP AGEA stabilisce, sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014, la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dall'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. Il controllo ha l'obiettivo di verificare:
 - a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - c. l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.



12. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA'

1. Per le sole aziende campione viene effettuato il controllo di plausibilità mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale alla data del controllo in loco rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo.
2. Se dal confronto tra le UBA rilevate dal conteggio fisico e le UBA rilevate in BDN emerge una differenza sia essa positiva che negativa si applica lo scostamento percentuale che viene applicato al numero di UBA utilizzate per il carico valido.
3. In caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno, il controllo in BDN viene effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno di impegno dell'anno della domanda, ovvero al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda

13. CONDIZIONALITA'

1. L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. La condizionalità che discende dal Reg. CE n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura. Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, DM n. 2588 del 20 marzo 2020.
2. Gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.
3. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premi. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento

14. CONTROLLI E SANZIONI

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Si dispone che:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
 - b) il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
 - c) il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
 - d) il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.



3. È di seguito riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014:

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	0% - 3% e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art. 19 bis par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	0% - 3% e >2ha oppure > 3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1.5 volte la differenza constatata (art. 19 bis par.1 Reg. (UE) 640/2014-Reg.UE 2016/1393, art. 1 punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovra dichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura(art. 19 bis, par. 2 Reg.(UE) 640/2014-Reg. UE 2016/1393 art. 1 punto 7

4. Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19 par.1 e 2 e dell'art. 19 bis par.2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno di accertamento, in applicazione dell'art. 57 del Reg. (UE) 1306/2013 il saldo restante è azzerato.

15. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

- Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata dall'organismo pagatore (AGEA) con il riscontro delle ICO (Impegni Criteri e Obblighi) attraverso il sistema VCM (verifica e controllabilità delle misure), che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
- A conclusione dell'istruttoria automatizzata a cura dell'organismo pagatore AGEA, le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, vengono sottoposte ad istruttoria manuale.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Il pagamento avviene:
 - per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
- I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

17. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA)istituita dall'art.96 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico delle Prefetture.



2. La convenzione tra la B.D.N.A e l'O.P. Agea prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA dell'informazione antimafia.
3. Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019. In assenza della dichiarazione sostitutiva non è attivata la richiesta alla Prefettura con conseguente impossibilità per l'O.P. di procedere alla liquidazione degli aiuti.
4. Il certificato non è richiesto per gli Enti Pubblici.
5. Si riporta il prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini dell'erogazione degli aiuti:

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
Sotto a 5.000	Nessun obbligo
Oltre 25.000	Sempre
Tra 5.000 e 25.000	Obbligatoria per le domande presentate dopo il 31/12/2018, prorogata al 31/12/2021 dal Decreto legge n. 183 del 31/12/2020 art. 10 comma4

18. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. L'organismo pagatore AGEA invia la propria comunicazione a ciascun agricoltore all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel fascicolo aziendale.
2. L'agricoltore ha l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato.
3. L'agricoltore che non indica la PEC nel proprio fascicolo o che non la mantiene attiva è tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del portale SIAN.

19. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
2. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
3. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Allegati: B- Elenco dei Comuni Montani Svantaggiati e parzialmente Svantaggiati

